

# COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n.267/2000, con D.P.R. del 7 dicembre 2023

### Copia di verbale di deliberazione O.S.L.

REGISTRO GENERALE N. 7 DEL 18-06-2024

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE PROCEDURE IN ORDINE ALLE MODALITÀ SEMPLIFICATE DI LIQUIDAZIONE DI CUI ALL'ART. 258 DEL D.LGS. 267/2000.

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciotto del mese di Giugno alle ore 18:00 e seguenti, in Caccamo, presso la casa Comunale, si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Caccamo, nelle persone dei signori:

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE			Presente/Assente
1	CATALANO GIUSEPPE	PRESIDENTE	Presente
2	FRAGALE FRANCESCO MARIO	COMPONENTE	Presente
3	BONANNO SALVATORE	COMPONENTE	Presente

Presenti n. 3 Assenti n. 0

Presiede il DOTT. GIUSEPPE CATALANO nella sua qualità di PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE.

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE del Comune di Caccamo DOTT. SALVATORE SOMMA, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita l'Organo Straordinario di Liquidazione a deliberare sull'argomento in oggetto.

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

#### **PREMESSO**

- che in data 29/08/2023 il Comune di Caccamo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 47, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 244 e seguenti del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d'ora in avanti denominato: TUEL);
- che in data 07/12/2023, con Decreto del Presidente della Repubblica è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente:
- che in data 18/12/2023 il citato Decreto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;
- che in data 19/12/2023 il predetto Decreto è stato assunto al protocollo di questo Comune al n. 29714:
- che in data 19/12/2023, questo O.S.L. si è regolarmente insediato, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del TUEL, e ha disposto l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune e l'invito ai creditori a presentare, entro 60 giorni, l'istanza di ammissione alla massa passiva;
- che in data 19/02/2024, il termine di cui al punto precedente è stato prorogato di ulteriori trenta giorni;
- che in data 10/05/2024, con delibera n. 6, questo O.S.L. ha deliberato la "proposta di procedura semplificata di cui all'art. 258 del TUEL;
- che in data 06/06/2024, con delibera n. 60, la Giunta del Comune di Caccamo ha deliberato l'adesione alla proposta di adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del TUEL.

### VISTI

- gli artt. 254 e 255 del TUEL, concernenti la rilevazione della massa passiva e l'accertamento della massa attiva e richiamate le deliberazioni adottate da questo OSL, concernenti le attività riconducibili all'individuazione dei predetti aggregati contabili;
- l'articolo 119 della Costituzione, a mente del quale non è consentita l'assunzione del mutuo di cui all'articolo 255, commi 2 e 7 del TUEL, richiamato dall'articolo 258, comma 2, menzionato al precedente punto:
- l'articolo 256, comma 12 del TUEL che così dispone: "Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato. Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis";
- il D.P.R. n. 378/1993, ovvero il "regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati":
- l'art. 258 del TUEL, concernente le "Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti", prevede quanto segue:
- comma 3 "L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ((ivi compreso l'erario,)) anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione

- per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.";
- comma 4 "L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.";
- comma 5 "Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.";
- comma 6 "I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.";
- comma 7. "...È restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.";
- la Circolare del Ministero dell'interno, F. L. n. 28/1997, la quale, prevede quanto seque:
- paragrafo 5.3 "Tale procedura consente di definire con una transazione la somma da versare al creditore entro tempi certi e nell'ambito di una percentuale definita. Il creditore che accetta ha la certezza del pagamento in tempi brevi di quanto pattuito ed esce dalla procedura della liquidazione Straordinario, che dovrebbe conseguentemente risultare alleggerita";
- <u>paragrafo 5.3.1</u> "Le pretese vengono valutate in funzione della documentazione allegata, escludendo quelle che non danno adeguata dimostrazione dell'esistenza del credito.";
- paragrafo 5.3.2 "I requisiti sostanziali che debbono essere stati accertati prima di proporre la transazione sono quelli afferenti l'esistenza del debito (l'obbligo della esecuzione della prestazione, la sua imputabilità all'ente, la non intervenuta prescrizione o il pagamento dello stesso).";
- "Ancora prima della proposta di transazione, l'organo della liquidazione, con propria deliberazione, stabilisce la misura della percentuale che intende proporre sulla base dell'anzianità del debito.";
- "Il creditore è tenuto a far conoscere se accetta o rifiuta la proposta entro un termine stabilito dall'organo della liquidazione che non può superare trenta giorni. La proposta deve contenere la clausola che l'accettazione si intende fatta a totale soddisfazione di qualsiasi pretesa sia nei confronti della liquidazione straordinaria che dell'ente e con rinuncia a tutte le azioni giudiziali ed esecutive eventualmente intraprese per ottenere il pagamento del credito.";
- "La proposta di transazione viene presentata a tutti i creditori, compresi quelli privilegiati, fatta eccezione per i crediti da lavoro subordinato che, godendo del primo grado di privilegio, non sono oggetto di transazione e sono liquidati immediatamente e per intero. La norma trova giustificazione nella particolare tutela costituzionale attribuita ai redditi da lavoro dipendente e nella disposizione dell'articolo 2113 del codice civile il quale commina l'invalidità alle rinunce o transazioni aventi ad oggetto tali diritti.";
- paragrafo 5.3.4 "Non è richiesto per il perfezionamento della transazione la sottoscrizione di un apposito atto ma è sufficiente che il terzo comunichi per iscritto l'accettazione dell'offerta all'organo della liquidazione. Il pagamento consegue nei trenta giorni successivi alla conoscenza dell'accettazione..."
- la Circolare del Ministero dell'interno, F. L. n. 21/1993, la quale prevede quanto segue: paragrafo 12.1 "Gli interessi moratori (articolo 1224 codice civile) sono dovuti esclusivamente se vi e' stato un atto di messa in mora da parte del creditore, ed a far data da tale atto. Gli interessi corrispettivi di cui all'articolo 1282 del codice civile possono essere ricompresi nella valutazione complessiva del credito effettuata in sede di

transazione, ma solo se la conclusione transattiva della pretesa del creditore trova giustificazione in un vantaggio per l'ente."

paragrafo 12.2 - "L'atto di transazione consiste in una scrittura in forma pubblica o privata con la quale si raggiunge l'accordo tra l'organo della liquidazione ed il creditore sull'ammontare complessivo del credito, comprensivo sia di oneri accessori (interessi) che di quelli connessi (rivalutazione monetaria) al credito principale, quando dovuti, senza che resti nulla in sospeso.";

- "...i debiti insoluti non producono interessi, rivalutazione monetaria o altro dalla data della delibera che dichiara il dissesto, e che quindi in nessun caso possono venir ammessi alla liquidazione, nemmeno con un atto di transazione.";
- "... decreto-legge n. 8 del 1993 riconosce alla commissione o al commissario liquidatore il potere di transigere vertenze in atto e pretese in corso.
- paragrafo 13 "...ove per le spese a specifica destinazione non siano rinvenibili in tutto o in parte le risorse finanziarie ed ove l'ente non intenda ricostituirle, esse dovranno essere ritenute valide solo per la parte effettivamente coperta finanziariamente. Della diversa destinazione delle risorse dovrà farsi rapporto alla Procura della Corte dei Conti.";
- paragrafo 14 Se il riconoscimento dell'eventuale debito fuori bilancio "...non era dovuto perche' il debito era prescritto si configura la situazione di danno patrimoniale denunciabile al Procuratore della Corte dei conti."
- la Circolare del Ministero dell'interno, F. L. n. 7/1999, la quale, prevede quanto segue: in riferimento al piano di rilevazione "...Con la modifica del comma 5 dell'articolo 90-bis si elimina un passaggio, al fine di accelerare la definizione della procedura della liquidazione straordinaria: quello della redazione e del deposito del piano di rilevazione.".

### **PRESO ATTO**

- che con delibera n. 60 del 06/06/2024, l'Amministrazione Comunale ha aderito alla procedura semplificata di liquidazione, così come proposta da questo O.S.L., assumendo altresì l'impegno di cui al comma 1 dell'articolo 258 del TUEL.

### **CONSIDERATO**

- che "...nessun atto transattivo può ricevere l'assenso da parte dell'organo di liquidazione se non risulta in maniera esplicita il vantaggio che ne deriva all'ente. Tale vantaggio va ad affiancarsi a quello del creditore di vedere riconosciuto ed ammesso il proprio credito alla massa passiva, acquistando così la certezza di partecipare alla liquidazione (totale o parziale) dell'importo che gli e' dovuto. Ma, si ribadisce, il commissario o la commissione liquidatrice agiscono non negli interessi dei creditori, ma nell'interesse pubblico al risanamento delle finanze dell'ente." (cfr paragrafo 12.1 della Circolare del Ministero dell'Interno n. 21/1993;
- che questo O.S.L., con delibera n. 6 del 10/05/2024, ha proposto all'Amministrazione Comunale del Comune di Caccamo l'adozione della modalità semplificata di liquidazione dei debiti, riservandosi di adottare, in caso di adesione da parte dell'Amministrazione Comunale a detta procedura, un ulteriore atto con cui determinare i criteri e le norme procedurali di cui all'articolo 258 del TUEL.

# **RITENUTO**

- di dover provvedere a determinare in via preventiva i criteri e le norme procedurali necessarie ad avviare, con le modalità semplificate di cui si è detto, la liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie che via via si rendono disponibili, in ossequio al principio di trasparenza e buon andamento della P. A. ed al fine di assicurare la par condicio tra i creditori dell'Ente;
- che la disposizione riportata al comma 3 dell'art. 258 possa trovare concreta attuazione con la proposta ai creditori ammessi alla massa passiva di una transazione che preveda la corresponsione di una somma pari al 60% dell'importo del debito, con rinuncia ad ogni altra pretesa, tenuto conto dell'entità presumibile delle risorse che potranno essere messe a disposizione dell'O.S.L. da parte dell'Amministrazione comunale, in considerazione del fatto che dall'esame delle posizioni debitorie emerse si rileva un grado di anzianità pressoché simile;

- che i crediti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato debbano essere liquidati per intero e con immediatezza;
- che con riferimento ai debiti aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla vigente normativa, sia corretto ed opportuno rispettare il criterio cronologico, ed in particolare:
  - a. ai creditori che hanno avanzato istanza di ammissione al passivo, proporre le transazioni sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al protocollo generale dell'Ente;
  - b. ai creditori che non hanno avanzato istanza di ammissione al passivo, ovvero che la hanno formalizzata oltre i termini assegnati, proporre le transazioni in base all'anzianità del debito, successivamente ai creditori istanti.
- di dover approvare uno schema di proposta transattiva non negoziabile che preveda espressamente la rinuncia ad ogni altra pretesa presente e/o futura nei confronti dell'O.S.L.:
- di dovere verificare prima di formalizzare la proposta di transazione l'esistenza di eventuali debiti nei confronti del Comune di Caccamo, sia da parte dei creditori istanti che da parte dei creditori che non hanno avanzato istanza di ammissione, attivando, in caso di riscontro positivo, le opportune iniziative per il recupero del debito in sede di liquidazione del credito ammesso; recupero che dovrà essere perfezionato, anche mediante compensazione legale, in sede di pagamento delle somme dovute ai creditori dell'Ente;
- di dovere provvedere ad accertare, preventivamente al materiale pagamento della somma accettata dal creditore, l'insussistenza di motivi ostativi al pagamento (acquisizione del documento unico di regolarità contributiva "DURC", verifiche telematiche presso il Concessionario della riscossione, nei casi previsti dalla legge, verifica esistenza atti di cessione del credito, verifica esistenza di pignoramenti presso il Comune etc.).

### **DELIBERA**

- 1. L'approvazione dei criteri e le procedure in ordine alle modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all'articolo 258 del TUEL, come segue:
  - 1.1. la percentuale prevista dall'art. 258, c. 3, del TUEL è determinata nella misura del 60% dell'importo del debito purché regolarmente documentati, certificati dai competenti uffici comunali e caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla legge;
  - 1.2. i crediti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato saranno liquidati per intero e con immediatezza:
  - 1.3. con riferimento ai debiti aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla vigente normativa, proporre la definizione transattiva della pretesa creditoria nel rispetto del criterio cronologico. In particolare:
    - 1.3.1. ai creditori che hanno avanzato istanza di ammissione al passivo, sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al protocollo generale dell'Ente;
    - 1.3.2. ai creditori che non hanno avanzato istanza di ammissione al passivo, ovvero i creditori che hanno presentata istanza "tardiva" formalizzata oltre i termini assegnati in base all'anzianità del debito, successivamente ai creditori istanti:
  - 1.4. le proposte di transazione saranno formalizzate, nel rispetto dei criteri cronologici di cui al punto 1.3., in funzione delle risorse che progressivamente si renderanno disponibili;
  - 1.5. In caso di mancata accettazione della proposta entro il termine di legge, l'O.S.L. provvederà con immediatezza ad effettuare gli accantonamenti previsti dall'articolo 258, comma 4, del TUEL;
  - 1.6. prima di formalizzare la proposta di transazione dovrà essere verificata l'esistenza di eventuali debiti nei confronti del Comune di Caccamo, sia da parte dei creditori istanti che da parte dei creditori che non hanno avanzato istanza di ammissione, attivando, in caso di riscontro positivo, le opportune iniziative per il recupero del debito in sede di liquidazione del credito ammesso. Il recupero dovrà

delle somme dovute ai creditori dell'Ente. Detta verifica dovrà essere effettuata altresì preliminarmente alla liquidazione dei debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente;

- 1.7. la proposta di transazione sarà trasmessa a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo raccomandata a.r.;
- 1.8. l'O.S.L. provvederà al pagamento delle somme oggetto di accettazione entro 30 giorni dalla conoscenza di detta accettazione;
- 1.9. prima di provvedere al pagamento della somma accettata dal creditore, dovrà essere verificata l'insussistenza di motivi ostativi al pagamento (acquisizione del documento unico di regolarità contributiva "DURC", verifiche telematiche presso il Concessionario della riscossione, nei casi previsti dalla legge, verifica esistenza atti di cessione del credito, verifica esistenza di pignoramenti presso il Comune, etc.).
- 2. L'avvio alle proposte di transazione per i crediti ammissibili alla gestione liquidatoria ed ai conseguenti pagamenti per le transazioni che verranno definite con esito positivo, nella misura delle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Amministrazione.
- 3. L'approvazione dei seguenti schemi, i quali sono parte integrante del presente provvedimento e potranno subire variazioni e/o adattamenti in relazione a specifiche situazioni che dovessero presentarsi:
  - 3.1. schema di proposta di transazione da sottoporre ai creditori (Allegato A);
  - 3.2. schema di dichiarazione di accettazione della proposta di transazione (**Allegato B**):
  - 3.3. schema di comunicazione del conto corrente bancario/postale dedicato, di cui all'art. 3 della L. n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, (**Allegato C**);
  - 3.4. schema di comunicazione del legale rappresentante della ditta/società dei dati significativi relativi alla ditta/società (**Allegato D**).
- 4. Di disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio *on line* e la trasmissione, *con valore di notifica* e a cura del Segretario Comunale, al Sindaco e ai componenti della Giunta Comunale.
- 5. Di incaricare lo stesso Segretario per la trasmissione del presente atto deliberativo:
  - al Ministero dell'Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione centrale della finanza locale;
  - al Signor Prefetto di Palermo;
  - alla Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Sicilia:
  - alla Presidente del Consiglio Comunale di Caccamo;
  - al Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Caccamo.

## LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE F.to DOTT. CATALANO GIUSEPPE

I COMPONENTI F.to DOTT. FRAGALE FRANCESCO MARIO

F.to DOTT. BONANNO SALVATORE

IL SEGRETARIO GENERALE F.to DOTT. SALVATORE SOMMA

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Affissa all'Albo Pretorio On Line Istituzionale, ai sensi dell'art. 12 comma 2, della L.R. 5 aprile 2011, n.5, il 19-06-2024 e defissa il 04-07-2024.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

GERACI VINCENZO

SOMMA SALVATORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

[X] il 18-06-2024 PERCHE' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (Art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

[] **il 29-06-2024** DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE (Art. 12, comma 1 L.R. 44/91).

# IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. SALVATORE SOMMA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.